



FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco, 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____
Ragione Sociale: _____
Iscrizione ad Albi o elenchi: _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____
Qualifica: _____
Indirizzo: _____
Telefono: _____
E-mail: _____

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a far emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. "fideiussioni passive", cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente e le "garanzie autonome a prima richiesta" con cui la banca assume un impegno irrevocabile di pagamento che non dà luogo ad un'obbligazione di carattere accessorio ma la obbliga ad effettuare il pagamento "a prima richiesta", senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra cliente ordinante e terzo beneficiario.

Eventuali coperture

La Banca può richiedere l'intervento di controparti bancarie o assicurative per la copertura parziale del rischio, tramite polizze oppure in forza di accordi quadro di condivisione del rischio. L'intervento di dette controparti non comporta oneri economici aggiuntivi per il cliente, se non l'eventuale produzione di documentazione.

Principali rischi

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.



CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA ASSISTITO DA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (FCG) PER LE PMI L.662/96

L'operazione di credito di firma può essere assistita da controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a).

Cherry Bank opera con il Fondo e, in caso di richiesta da parte dell'impresa Cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

La finalità del Fondo è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia o di una controgaranzia pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali prestate dalle imprese.

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia o la controgaranzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall'Unione Europea.

Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

Le operazioni di credito di firma sono ammesse all'assistenza del Fondo qualora siano direttamente finalizzate all'attività d'impresa; le finalità devono essere concordate con la Banca e possono essere investimenti, liquidità, consolidamento passività, ecc. Si considerano come investimenti, gli investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell'aiuto).

Le informazioni relative alle modalità di accesso al Fondo sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

VOCI	COSTI
Commissioni per crediti di firma rilasciate a clienti (sull'importo in ragione dell'anno, pagamento in via anticipata)* Minimo	4% € 300,00
Spese per modifiche/proroghe	€ 100,00
Rimborso spese di rilascio	€ 500,00
Imposta di bollo	La Banca applica l'imposta di bollo pro-tempore vigente
Diritti d'urgenza/notifica	€ 55,00
Invio Documento di Sintesi Periodico	€ 1,10 A mezzo supporto cartaceo € 0,00 Disponibilità sul servizio di Home Banking via internet (se attivato)
Tasso di mora	5% in più della media Euribor 360 a 6 mesi, rilevata nel mese precedente con arrotondamento al quarto di punto superiore
Contributo obbligatorio al "Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire" ex art. 17 D.Lgs. 122/2005 e s.m.i.	5 per mille dell'importo complessivo della fideiussione, con addebito anticipato al rilascio della stessa

*le suddette condizioni si applicano anche quando la fidejussione è richiesta alla Banca in quanto prevista da norme speciali, così come ad esempio nel caso del Decreto 25 Novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'attestazione dell'idoneità finanziaria dell'autotrasportatore ai fini dell'iscrizione al relativo Albo.

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche dell'indice stesso o l'indice sostitutivo saranno determinati in esecuzione di quanto previsto nel Piano di Sostituzione tempo per tempo vigente (pubblicato nel sito internet della banca) e saranno comunicate al cliente entro trenta giorni, in forma



scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente; la modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda senza spese dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, al cliente saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il cliente può dover sostenere costi relativi a servizi eventualmente prestati da soggetti terzi:

- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente alla stipula;
- **Spese Consorzio Fidi:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente alla stipula;
- **Commissioni Fondo di Garanzia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente alla stipula.

RECESSO E RECLAMI

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 15 giorni lavorativi e decorrono dalla data di completa liberazione della banca.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure email all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;



b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data la garanzia.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Giornate operative	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Immobile da costruire	Gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio dei certificati di agibilità.
SACE	Sace S.p.A., con sede in Roma, Piazza Poli 37/42, codice fiscale e Partita Iva n. 05804521002, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il n. 923591.
Tasso di mora	Tasso applicato sull'importo della garanzia, in caso di ritardo nei versamenti degli importi dovuti, a partire dalla scadenza del termine di cinque giorni dalla richiesta scritta. In ogni caso il tasso di mora sarà applicato in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge sull'usura (L. 108/1996).